



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica

Servizio 2 AFFARI URBANISTICI SICILIA OCCIDENTALE
tel. 0917077230 - fax 0917077096
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

U.R.P.: tel. 091.7077846 - 091.7077994
fax 091.7077096

urp.urbanistica@regione.sicilia.it

Copia conforme
all'originale

10 DIC. 2024

Esperto Geometra
Arch. Rosario Favitta



Palermo Prot. n. 13920 del 2/9/2021-

Rif. Nota prot.n. _____

OGGETTO: Consiglio di Giustizia Amministrativa – Ricorso proposto da OFIM – Organizzazione finanziaria immobiliare Mediterranea contro Comune di Palermo su ricorso numero di registro generale 145 del 2018 .
Adempimenti sentenza n. 480/2018 .

Verifica di assoggettabilità a VAS art. 12 D.Lvo 152/2006 – **CODICE PROCEDURA 1352**

Intervento sostitutivo in qualità di Commissario ad acta delegato – Rapporto al Dirigente Generale e Rimessione delega.

Al Dirigente Generale Urbanistica
SEDE

Il presente rapporto è redatto nella duplice funzione di Dirigente del Servizio 2 Urbanistica per gli aspetti di carattere generale e di Commissario ad acta delegato per il caso in oggetto.

A seguito di Ricorso proposto dalla Ditta OFIM avverso il Comune di Palermo il TAR Sicilia sezione seconda **con sentenza n. 1356 del 2013** ha nominato Commissario ad acta il Dirigente Generale dell' Urbanistica con facoltà di Delega ad altro funzionario del Dipartimento per provvedere alla rideterminazione urbanistica per decadenza del vincolo espropriativo di un'area destinata, in parte a z.t.o. "IC1" (chiese e centri religiosi) in parte a z.t.o. "V2" (campi sportivi, in parte a z.t.o. "S1" (Asili Nido) ed in parte a z.t.o. "P" (Parcheggi) di cui al vigente P.R.G. del FG. 74 part.Ila 946.

Il funzionario delegato, acquisiti i pareri di legge tra cui Genio Civile e di verifica di assoggettabilità a VAS con deliberazione n. 456 del 10/7/2017 ha ritenuto adeguandosi alla proposta degli Uffici comunali di reiterare i vincoli imposti.

In particolare con D.A. n. 120 del 24/3/2016, a seguito di istruttoria del competente servizio 1_VAS, l'Autorità competente Ambientale ha escluso (ai sensi dell'art.12 del D.Lvo 152/2006) la variante proposta di reiterazione dei vincoli dalle procedure di VAS di cui agli art. 13 e seguenti del citato D.Lvo., non rinvenendo particolari impatti ambientali per le destinazioni proposte.

A seguito del rigetto del ricorso della Ditta OFIM avverso tale delibera commissariale di reitera dei vincoli dinanzi al TAR (sentenza n. 2575/2017), il Consiglio di Giustizia Amministrativa investito della problematica, in riforma delle decisioni del TAR, con sentenza n. 480 del 2018 ha annullato la delibera commissariale di reiterazione dei vincoli (decaduti fin dal 2007)statuendo:

- la necessità di una nuova determinazione amministrativa sulla richiesta di parte, da adottare nell'osservanza dei criteri di fonte giurisprudenziale sopra esposti.
- Ai fini della nuova determinazione da assumere il Collegio ritiene meritevole di accoglimento anche la richiesta del privato di una sostituzione del commissario ad acta operante, stante l'insufficiente dimostrazione di autonomia rispetto agli uffici comunali del funzionario regionale a suo tempo delegato.
- Il Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, ove non intenda procedere personalmente, dovrà pertanto effettuare una nuova delega che dovrà cadere su una risorsa del Dipartimento di qualifica dirigenziale che offra adeguate garanzie di competenza e indipendenza di giudizio.

In Ordine all'ultimo punto il Dirigente Generale dell'Urbanistica pro tempore ,con prot. 14206 del 3/9/2018, ha delegato il sottoscritto ing. Salvatore Cirone Dirigente del Servizio 2 e componente del Consiglio regionale dell'Urbanistica ed ora del Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica a seguito della L.R. 71/78 e della L.R. n. 19/2020.

Il sottoscritto Commissario delegato, effettuate le verifiche richieste dal C.G.A nella citata sentenza , valutate le circostanze e preso atto che non sussistono motivazioni sostenibili alla reitera dei vincoli, nulla innovando la relazione richiesta e trasmessa dal responsabile del procedimento a quanto già esplicitato precedentemente e motivo di censura da parte del , ha proposto un accordo perequativo che conciliasse gli interessi sia del pubblico che del privato ed in ogni caso conveniente al pubblico.

Con tale accordo perequativo si stabilisce:

- Il mantenimento della destinazione a parcheggio (P) e a scuola (S1) delle zone già individuate con precedente vincolo e/o in estensione per una superficie di circa 4.000 mq., da individuare correttamente in sede di redazione della variante, in quanto attrezzature deficitarie e ritenute effettivamente necessarie per i cittadini e mutuamente interconnesse;
- la cessione a titolo gratuito delle superiori aree, libere di eventuali manufatti con la realizzazione da parte della Ditta OFIM del parcheggio secondo le indicazioni degli Uffici comunali in sede esecutiva;
- la rinuncia a qualsiasi indennizzo/ristoro passato e futuro sulle aree oggetto della presente rideterminazione urbanistica;
- L'assegnazione della destinazione urbanistica D2 alle restanti aree precedentemente indicate e vincolate come IC1 e V2 con le prescrizioni, limitazioni ed obblighi di cui alle NTA per le suddette zone con la precisazione che la dizione previa "predisposizione di piani particolareggiati" sia intesa anche di "iniziativa privata" e interessante tutta l'area con fruizione pubblica legata all'utilizzo dell'attività eventualmente proposta, di eventuali parcheggi pertinenziali.

La Ditta a richiesta del Commissario, onde accelerare le procedure, si rendeva disponibile ad effettuare a proprie spese, ove richiesto dagli Uffici comunali, delle attività relative alla redazione degli elaborati geologici e di quanto occorra ai fini dell'acquisizione del parere relativo all'art.13 della L.R. 64/74 e ss.mm.ii nonché di tutto quanto occorra ai fini della richiesta di verifica di cui all'art.12 del D.Lvo 152/2006.

Predisposta la variante secondo i termini dell'accordo è stato acquisito il parere favorevole dell' Ufficio del Genio civile con nota 225908 il 20/11/2019;

Contemporaneamente in data 1/10/2019 con prot. 1387695 sono stati inoltrati gli elaborati necessari all'acquisizione del parere circa la verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art.12 del D.Lvo 152/2006 ed in data 9/10/2019 con prot. 18043 il servizio 2 del Dipartimento Urbanistica (di cui il sottoscritto è Dirigente) ha avviato le consultazioni con gli Enti aventi competenza ambientale e successivamente trasmesso alla Commissione tecnico specialistica per il parere ambientale di competenza.

La Commissione Tecnico ha esitato la richiesta dell'Autorità Procedente con il parere n. 32 del 19 febbraio con cui ha espresso parere motivato di "assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del procedimento PA 1-39 "Proposta di variante urbanistica a seguito di ricorso C.G.A. proposto dalla Ditta OFIM spa – Esecuzione sentenza C.G.A. Palermo n. 480/18".

Motivando il provvedimento sulla base delle seguenti considerazioni:

- "CONSIDERATO che gli articoli 13 e 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG di Palermo all'art.13 prevedono che:
 - le zone D comprendono le aree destinate alle attività produttive, non agricole, a valenza varia;
 - in tutte le zone D sono ammesse le destinazioni d'uso industriale, artigianale e commerciale, comprensive dei depositi di merci e dei servizi connessi al funzionamento delle aziende;
- CONSIDERATO che l'area oggetto della proposta di variante è inserita all'interno del centro urbano di Palermo ed in particolare è adiacente ad esistenti aree densamente abitate;
- CONSTATATO E VALUTATO che il Rapporto Preliminare Ambientale non individua e/o valuta gli effetti ambientali che le attività industriali, artigianali e commerciali, potenzialmente insediabili nella zona D2, potrebbero avere sia sulle

limitrofe aree densamente abitate sia sul previsto Asilo Nido, nel lotto adiacente, anche in considerazione della estensione ampia della ZTO "D2" (mq. 11.356);

- VALUTATO che la Variante urbanistica può determinare potenziali fattori di perturbazione ambientale tali da ridurre i livelli di qualità ambientale dell'area urbana e produrre superamenti dei valori limite delle norme di settore o effetti cumulativi con altre fonti di impatto ambientale.
- CONSTATATO che il Rapporto Preliminare Ambientale non ha analizzato gli eventuali impatti cumulativi connessi con l'attuazione della rideterminazione urbanistica proposta pur inserendo nella tabella di pag. 10 la dicitura "Carattere cumulativo degli impatti";".

Il suddetto parere e le su esposte considerazioni e valutazioni generiche si riferiscono esclusivamente alla parte relativa alla z.t.o. D2, oggetto di perequazione, **nulla esponendo o eccependo per la reiterazione dei vincoli relativi all' Asilo nido ed al parcheggio.**

In effetti dei punti su citati i primi due sono delle semplici constatazioni ovvie, per quanto attiene il terzo punto sembrerebbe che sia evidenziato l'eventuale impatto di un possibile insediamento artigianale e/o industriale (rumore inquinamento ecc.) sulle attività scolastiche e residenziali dell' intorno urbanizzato.

Tali motivazioni e/o dubbi da parte della commissione tecnico specialistica (la quale non ha ritenuto di chiedere delucidazioni e/o integrazioni) sono state ritenuti superabili da parte della Ditta OFIM, la quale ha richiesto di riproporre la verifica di assoggettabilità (pagando nuovamente gli oneri istruttori) specificando che la propria richiesta è finalizzata ad una zona esclusivamente commerciale, sicuramente non impattante dal punto di vista ambientale sulle attività residenziali e/o scolastiche (come anche una eventuale zona destinata a centri religiosi e/o campi ed attrezzature sportive).

A tal proposito il sottoscritto Commissario, constatata la volontà della Ditta di procedere a nuova verifica ha richiesto di proporre una zona ad hoc denominata D2* per la variante in esame escludendo la possibilità di realizzare attività artigianale/industriale con indice ridotto a 3,50 mc/mq.

Il nuovo rapporto preliminare ambientale ha tenuto conto di quanto genericamente " CONSIDERATO E VALUTATO" nel superiore parere ambientale.

Superata la fase, a seguito della L.R. n.19/2020, con la quale la competenza sulla verifica di assoggettabilità era stata rimessa ai Comuni poi revocata con successiva norma, in data marzo 2021 sono state avviate le consultazioni e successivamente trasmesse tramite portale tutta la documentazione alla CTS per il parere di competenza.

Dopo diversi solleciti del sottoscritto derivanti da analoghi formulati dal Consiglio di Giustizia Amministrativa alla definizione della pratica (adozione della variante), La Commissione Tecnica specialistica con parere n. 244 del 4/8/2021 ritiene che la variante urbanistica prospettata **debba essere assoggettata alla procedura di VAS**.

In data 30/8/2021 il sottoscritto presa visione del citato parere n. 244 di assoggettabilità a VAS e esaminatolo dettagliatamente ritiene che lo stesso non può essere condiviso sia come Dirigente del Servizio 2 Urbanistica che principalmente come Commissario delegato dal Dirigente Generale dell'Urbanistica su sentenza definitiva CGA per le motivazioni che di seguito sinteticamente si espongono:

- Si ritiene che il gruppo istruttore non abbia approfondito il contenuto del rapporto ambientale presentato, redatto ed integrato rispetto al precedente secondo quanto stabilito dalle Norme e dall'allegato 1° del D.Lvo 152/2006, esplicitando nello stesso compiutamente tutte le informazioni richieste al fine della prescritta verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12. del citato decreto.
- l'autorità proponente, sebbene formalmente risulta il Comune di Palermo, in effetti è da individuare nella figura del Commissario ad acta in questo caso delegato che opera, indipendentemente dall'amministrazione inadempiente, come diretto esecutore del Giudice Amministrativo con il preciso compito di determinarsi con la ritipizzazione urbanistica esclusivamente sul caso particolare oggetto di sentenza. E' ovvio che nella propria determinazione tiene conto dei fattori urbanistici di contorno pervenendo alla migliore ritipizzazione possibile la quale nel caso in esame va incontro all'interesse pubblico e privato attraverso un accordo perequativo sicuramente vantaggioso per l'amministrazione.
- Nel caso in esame essendo una variante, redatta prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 19/2020, ai sensi della norma transitoria di cui all' art. 53 la stessa **si conclude** secondo la normativa previgente (L.r. 71/78) ed in ogni caso essendo adottata da un Commissario ad Acta ai sensi dell'art. 48 l'approvazione definitiva è demandata al Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica sentito il " Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica".
- Il parere reso, pur evidenziando nel frontespizio che è stato " *predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul nuovo portale regionale*" (refuso di altri pareri la documentazione è del servizio 2 urbanistica) fa riferimento impropriamente ad arbitrarie ricerche sul web di notizie e o documenti posti a base delle proprie CONSIDERAZIONI che non hanno nessuna connessione con il caso che ci occupa; il riferimento ad uno schema di massima ed a quanto in esso si prevede per il piano commerciale non ha nessuna attinenza alla particolare rideterminazione ad hoc:

Confrontare pag. 18

CONSIDERATO che lo schema di massima del Piano Regolatore Generale - Palermo 2025, pubblicato al link https://www.comune.palermo.it/js/server/uploads/trasparenza_all/25112015084706.pdf, prevede quanto segue: omissis

Oppure : **CONSIDERATO** che le Norme Tecniche Attuazione al PRG pubblicate sul sito del Comune di Palermo (https://www.comune.palermo.it/js/server/uploads/trasparenza_all/20122013095758.pdf) non prevedono alcuna zona D2* per come prospettata dal Proponente; non si capisce la valenza ambientale/urbanistica del Considerato, è ovvio che in caso di assegnazione di nuova destinazione urbanistica e quindi di una variante vengono riscritte le norme relative se non è possibile adeguare quelle esistenti. (con la nuova zona D2* rispetto alla D2 precedente si è esclusa l'attività industriale ed artigianale-fonti di eventuali inquinamento suia atmosferico che di rumore)

- Nella redazione del parere non si fa altro che ripetere il parere precedente con le stesse motivazioni generiche cassando la parte artigianale ed industriale che di seguito si riportano:

CONSTATATO E VALUTATO che il Rapporto Preliminare Ambientale non individua e/o valuta gli effetti ambientali che l'attività commerciale, potenzialmente insediabili nella zona D2*, potrebbero avere sia sulle limitrofe aree densamente abitate sia sul previsto Asilo Nido, nel lotto adiacente, anche in considerazione della estensione ampia della ZTO "D2*" (mq. 11.356).

In realtà nel rapporto preliminare redatto secondo l'allegato 1 del D.Lvo 152/2006 tali aspetti vengono considerati ne da atto lo stesso gruppo istruttore il quale sinteticamente afferma pag. 15 :

"Nel RPA è riportato un quadro sinottico dove sono riassunti i potenziali impatti e pressioni attese dalla proposta di rideterminazione urbanistica e le mitigazioni proposte con le indicazioni per le attività di monitoraggio".

VALUTATO che la Variante urbanistica può determinare, anche con riferimento ad attività commerciali, potenziali fattori di perturbazione ambientale tali da ridurre i livelli di qualità ambientale dell'area urbana e produrre superamenti dei valori limite delle norme di settore o effetti cumulativi con altre fonti di impatto ambientale.

Si ritiene sia un'affermazione generica non confutata da argomentazioni conducenti (qualsiasi cosa può determinare) e non si è a conoscenza dei limiti (ambientali ?) delle norme di settore o a quali fonti di impatto ambientale ci si riferisca. Nel rapporto ambientale tali aspetti con la sensibilità del redattore sono stati affrontati .

CONSTATATO che il Rapporto Preliminare Ambientale non ha analizzato gli eventuali impatti cumulativi connessi con l'attuazione della rideterminazione urbanistica proposta;

analogamente a quanto sopra si ritiene che le informazioni di cui all'allegato 1 del D.lvo 152/2006 siano state fornite. Il gruppo istruttore in caso di dubbi è autorizzato a chiedere chiarimenti in special modo se il proponente è un commissario ad acta delegato (su sentenza definitiva del CGA) dal Dirigente generale Urbanistica.

Si rammenta che con DA. 102 del 24/3/2016 l' autorità ambientale ha escluso l'assoggettabilità a VAS della originaria variante (annullata dal C.G.A. con sentenza 480 del 2018)di reitera dei vincoli, non rilevando particolari impatti dovuti al parcheggio, all'asilo nido (oggi riproposti) , alla realizzazione di chiese e/o Centri religiosi ed alle attrezzature sportive nei confronti dell' intorno residenziale e tra di loro.

CONSIDERATO che risulta ancora oggi pendente il ricorso RG 145/20218 proposto dalla OFIM s.p.a. per la riforma della sentenza del TAR Palermo n. 2575 del 14 novembre 2017;

Sicuramente una svista che spero non abbia portato ad una valutazione erranea, la sentenza del CGA n. 480/2018 ha già riformato la sentenza del TAR Palermo ed ha nominato un commissario ad Acta per assegnare all'area in causa a prescindere una nuova destinazione urbanistica. Dinanzi al CGA è fissata una udienza conclusiva accertante l'avvenuto adempimento da parte del Commissario ad Acta, il quale è stato più volte sollecitato alla conclusione dell'iter attraverso l'adozione considerato il tempo trascorso per dare esecuzione alla sentenza (tre anni).

VALUTATO che il progetto comporta **un incremento del consumo del suolo che**, come rilevato anche nel documento del 2012 della Commissione Europea "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo", **determina una forte pressione sulle risorse idriche che causa cambiamenti nello stato ambientale dei bacini di raccolta delle acque, influisce sulla biodiversità del sottosuolo e di superficie;**

Non si intende come la variante proposta venga valutata come generatrice di "un incremento di consumo di suolo" Forse non è stato correttamente valutato quanto evidenziato nel rapporto preliminare e tra l'altro anche riportato nel parere pag. 5 sullo stato attuale dei luoghi:

" L'area interessata dalla proposta di variante è ubicata nel territorio comunale di Palermo, in via Buonriposo, all'interno del centro abitato, nella zona tra "Guadagna" e "Branaccio", lungo l'isolato compreso tra il bacino del fiume Oreto e l'area ferroviaria destinata al deposito delle locomotive.

L'area è interessata dalla presenza di manufatti residenziali e commerciali di eterogenea tipologia edilizia, epoca ed altezza, disposti in linea lungo la via Buonriposo in uno skyline caotico e frammentato.

Il lotto in oggetto è di circa 15.120 mq, recintato, con accesso da via Buonriposo n. 70.

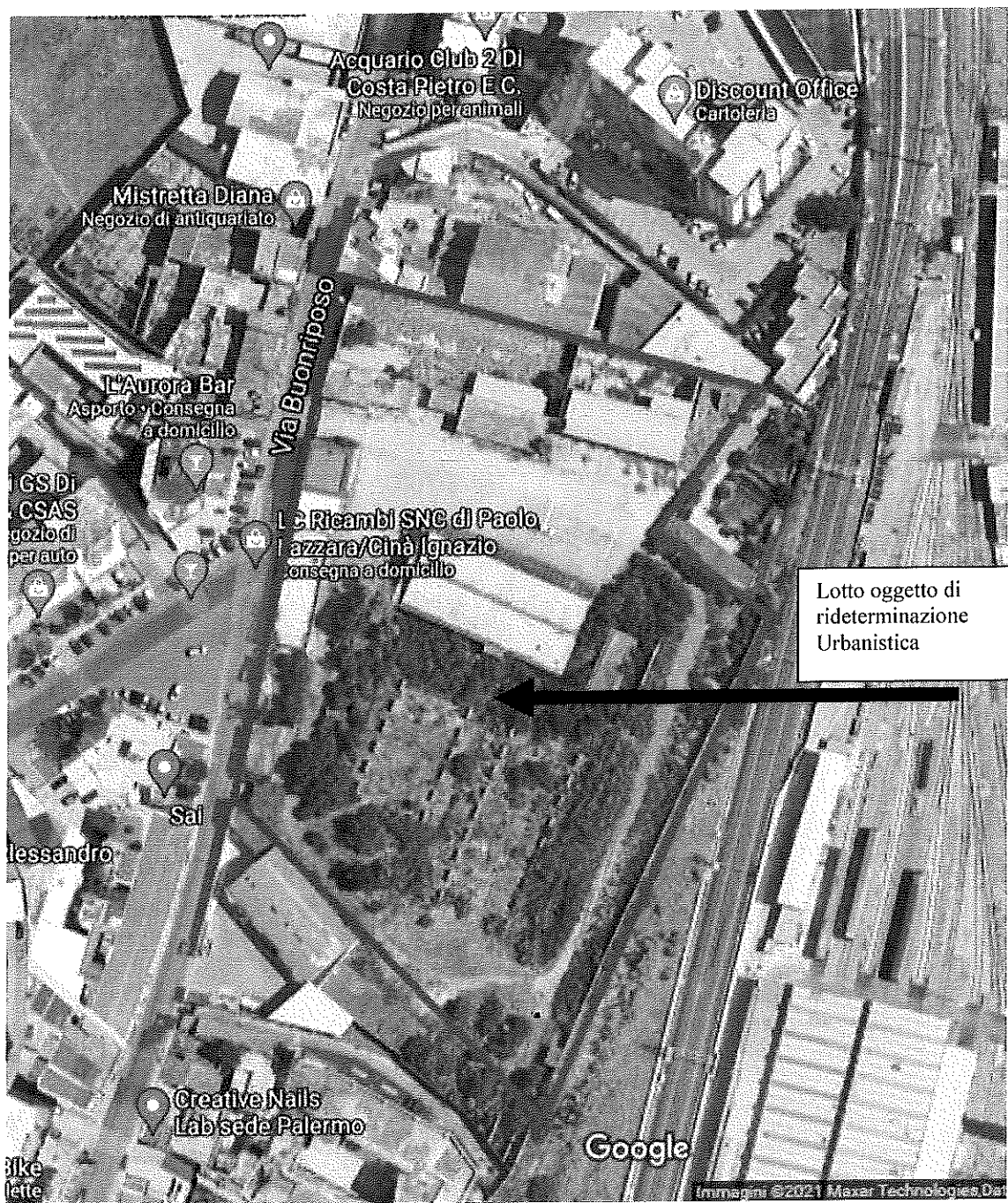
A sud-est confina con sede Ferroviaria, a nord-est e a sud-ovest con proprietà aliena.

La superficie del lotto è pianeggiante con la presenza di manufatti edilizi dismessi di tipo industriale ad una o due elevazioni fuori terra.

Le aree esterne sono asfaltate e/o in battuto di cemento con presenza di vegetazione spontanea ed incolta."

In particolare i manufatti esistenti, differenziando tra edifici la cui consistenza può individuarsi in volumetria e superficie coperta (sup. coperta circa mq 1.818,00, volume circa mc 9.337,50) e quelli che risultano composti da copertura ma privi di muri perimetrali (sup. coperta circa mq 735,00).:

Da una visione aerea tramite Google, che poteva essere effettuata come fatto per le documentazioni sopra citate presso il sito del Comune di Palermo, si nota e certifica che l' Area è già per almeno 60% della superficie con suolo impegnato sia per la presenza degli edifici industriali esistenti, di quelli già demoliti con residuo impermeabilizzato dovuto alle piattaforme fondali, sia dei capannoni sia per l'ampio piazzale esistente e la viabilità interna asfaltata..



Lotto oggetto di
rideterminazione
Urbanistica



Considerato lo stato di fatto, la presenza di manufatti industriali di cui è prevista la demolizione e gli interventi di mitigazione proposti ed esplicitati nel rapporto ambientale non credo che possa essere condivisibile l' affermazione a base del parere reso di " Incremento di uso del suolo".

Tra l'altro parte della superficie interessata è oggetto di fascia di rispetto ferroviaria

CONSIDERATA la Legge Regionale Sicilia del 13.08.2020 n. 19 e l'obiettivo fissato del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere entro il 2050. A tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica perseguono la riduzione del consumo di suolo, attraverso il riuso e la rigenerazione urbana;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ING. SALVATORE CIRONE

Plesso B, Piano _2_, Stanza _12_ - tel. 091. 7077230 - salvatore.cirone@regione.sicilia.it

Orario e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

*A parte l'assunto che la variante presentata, ai sensi della Legge su citata (art. 53) **conclude** il procedimento secondo la normativa previgente (L.R. 71/78) e che il compito di valutare la fattibilità urbanistica ,dopo l'adozione Commissariale, è demandato al Dipartimento Urbanistica sentito il proprio "Comitato tecnico Scientifico dell' Urbanistica" che ha assunto le competenze dell'abolito Consiglio Regionale dell'Urbanistica. Nulla togliendo alla compatibilità ambientale (oggetto di doverosa verifica) sulla zona. Si evidenzia per inciso che l'auspicio di consumo tendente a saldo zero è finalizzato per i nuovi strumenti urbanistici introdotti dalla Norma (PUG) a limitare lo spreco di risorse agricole e certamente non ad impedire la riqualificazione e/o sostituzione su zone fortemente antropizzate.*

In ogni caso la variante proposta persegue l'obiettivo, ciò si evince anche visivamente, di riqualificare , almeno nell'intento dell'accordo perequativo, la zona mantenendo un minimo di attrezzature sociali, incrementando l'offerta dei parcheggi ed appunto ridurre l'attuale consumo di suolo anche con misure mitigative che sono state puntualmente indicate nel rapporto preliminare.

In sede di approvazione esecutiva del piano particolareggiato previsto, l'amministrazione comunale potrà in ogni caso intervenire sulle distribuzioni proposte, sulle mitigazioni proposte, la distribuzione dei parcheggi e sulla mitigazione dell'eventuale rumore.

CONSIDERATO E VALUTATO che lo stesso Proponente, anche in relazione alle componenti ambientali, ha sottolineato che l'area ricade all'interno di un contesto urbanizzato;

CONSIDERATO e VALUTATO che la zona è fornita delle seguenti urbanizzazioni primarie: rete elettrica, idrica, telefonica e fognaria;

I superiori considerato sono ritenuti dal sottoscritto positivamente ,non è dato conoscere se la cosiddetta valutazione debba ritenersi ,nel caso in esame , negativa o positiva.

CONSIDERATO E VALUTATO

che l'A.P.:

- non ha fornito elementi conoscitivi e studi volti a confermare l'attuale fabbisogno di nuove aree destinate a scopi commerciali che potrebbero non essere in linea con gli attuali e potenziali *standard* urbanistici commisurati e dimensionati sulle variate necessità di sviluppo economico e demografico;
- non ha proceduto ad effettuare alcuna valutazione sull'eventuale carattere cumulativo degli impatti che potrebbero generarsi, e ciò anche in considerazione delle possibili varianti già presentate dal Comune di Palermo, anche ai sensi della medesima procedura *ex art. 12* Codice dell'Ambiente;

Premesso che l'autorità procedente è il Commissario ad Acta delegato (che agisce per conto dell'autorità giudicante ed indipendentemente dall'Amministrazione comunale, nel caso specifico è anche Dirigente del Servizio 2 Urbanistica) le superiori affermazioni, richieste e valutazioni alla base del parere reso, non rientrano tra le competenze della Commissione Tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali. La quale deve verificare esclusivamente la compatibilità ambientale attraverso una propria verifica.

Tali appunti nei confronti del Commissario, dirigente del Dipartimento non sono accettabili, la parte urbanistica e di rideterminazione sono di competenza del Commissario/Dirigente e le motivazioni saranno oggetto di valutazioni ed approfondimenti da parte del Dipartimento e del Comitato Tecnico dell'Urbanistica appositamente creato per questi scopi. Non si capisce quali studi di carattere urbanistico dovrebbero essere prodotti alla suddetta Commissione e per quale motivo, se ciò fosse legittimo non ci sarebbe la necessità di mantenere nelle funzioni il Dipartimento regionale dell'Urbanistica e il Comitato tecnico scientifico dell'Urbanistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ING. SALVATORE CIRONE

Plesso B, Piano _2_, Stanza _12_ - tel. 091. 7077230 - salvatore.cirone@regione.sicilia.it

Orario e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Per quanto attiene al secondo appunto rivolto al sottoscritto, si ribadisce che in questi casi si agisce ad hoc sull'oggetto di causa ed il commissario non può estendere le proprie funzioni ad altre fattispecie. Il sottoscritto ha fatto le proprie valutazioni urbanistiche prima di pervenire all'accordo perequativo ed alla predisposizione della variante. Nulla è dovuto dal punto di vista urbanistico alla Commissione (non competente) e nulla è da verificare sugli impatti delle possibili varianti già presentate dal Comune di Palermo, anche ai sensi della medesima procedura ex art. 12 Codice dell'Ambiente (verifiche d'impatto eventualmente da effettuare da parte della Commissione per omogeneizzare i propri pareri);

VALUTATO che l'A.P. non ha sufficientemente analizzato l'impatto del progetto rispetto alle componenti ambientali atmosfera, ed in particolar modo a causa del traffico, e rumore;

Nel rapporto preliminare sono stati affrontati i punti di cui sopra, secondo la sensibilità e la competenza del redattore che ha espresso le proprie argomentazioni ritenendole esaustive. Non si capisce il termine " sufficientemente analizzato ", non mi risultano che ci siano dei parametri stabiliti per la " sufficiente analisi".

il gruppo istruttore se ritiene che le informazioni fornite non sono conformi al proprio metro di sufficienza e quindi atte ad un proprio convincimento ha il dovere di chiedere le dovute integrazioni per il raggiungimento del grado di sufficienza tale da pervenire ad un proprio convincimento. Tra l'altro tale procedura è prevista nel regolamento di funzionamento della Commissione approvato con DA 57/gab del 28/2/2020 ed opportuna se non necessaria nei riguardi dei Commissari ad acta nominati da questo Dipartimento per la propria vigilanza o per ottemperare a sentenze dell'autorità giudiziaria onde diminuire i tempi commissariali.

VALUTATO in conclusione che il progetto in esame può comportare impatti significativi sulle componenti ambientali atmosfera, rumore e suolo.

Si evidenzia alla S.V che sono in atto attività Commissariali da parte di questo Dipartimento, soprattutto derivanti da nomine del TAR e del CGA per inadempienze Comunali, in questi casi al Commissario è demandato l' onere, in maniera sostitutiva ed autonoma rispetto agli Uffici comunali, a procedere ad una rideterminazione urbanistica (sia reiterando i vincoli se ci sono le condizione che assegnando una nuova destinazione) . Tali attività comportano un impegno aggiuntivo rispetto alle competenze istituzionali in termini di tempo, responsabilità ed economica (si anticipano spese che vengono liquidate dopo anni).

Fermo restando la necessità e legittimità di effettuare una verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del D.Lvo 152/2006, si ritiene che se effettivamente questa è improntata su dati e valutazioni esclusivamente ambientali oggettive e non ipotetiche ha un senso ed agevola il processo; in caso contrario è un semplice appesantimento della procedura . Tra l'altro nella procedura di cui sopra la Commissione non tiene minimamente conto che sono state effettuate ben 3 consultazioni con i soggetti competenti in maniera ambientale che non hanno formulato rilievi ed opposizioni di tipo ambientale e che non esistono sul sito vincoli di carattere ambientale.

Le Considerazioni e Valutazioni di cui sopra sono pedissequamente riportate in pareri relativi a procedure attivate da Commissari ad acta prescrivendo l'assoggettabilità a VAS facendo riferimento a considerazioni di tipo urbanistico come ad esempio:

CONSIDERATO E VALUTATO che la variante proposta non analizza e motiva il fabbisogno di nuova edilizia residenziale né motiva l'eliminazione di parte delle attrezzature pubbliche, attraverso la verifica del grado di soddisfacimento del fabbisogno nel contesto di riferimento e nel territorio comunale

Oppure:

CONSIDERATO e VALUTATO che il comune di ***** è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con D. Dir. n. ***** che sono stati presentati numerose procedure ai sensi art.12 per varianti e piani di attuazione, e non sono chiare le ragioni in base alle quali l'A.P. non provvede, attraverso un intervento unitario, ad una complessiva ridefinizione dell'assetto del territorio, attraverso la presentazione di un piano complessivo che tenga anche conto degli obiettivi di sostenibilità definiti a livello regionale nazionale ed europeo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ING. SALVATORE CIRONE

Plesso B, Piano _2_, Stanza _12_ - tel. 091. 7077230 - salvatore.cirone@regione.sicilia.it

Orario e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Osservazione pertinente, ma non nel caso di procedura delegata ad un Commissario ad acta che opera sulla singola istanza.

Per quanto sopra è evidente che nel caso delle attività demandate ai Commissari ad acta si crea un corto circuito con le valutazioni ambientali e soprattutto si evidenzia un mancato raccordo istituzionale che appesantisce il processo di adozione per mancata preventiva consultazione e/o richiesta di integrazioni da parte della Commissione che non percepisce che il Commissario ad acta che opera in esecuzione di sentenza dell'autorità Giudicante è Organismo diverso rispetto al privato e all'Amministrazione comunale che sostituisce. Ai fini dell'accelerazione delle procedure sarebbe a questo punto più conducente prescrivere, tramite norma e/o altro strumento di effettuare, per le varianti derivanti dalla scadenza dei vincoli espropriativi direttamente la procedura di cui all'art. 13 del D.Lvo. 152/2006.

Per quanto sopra si trasmette copia del parere n. 244 del 4/8/2021 assunto a protocollo DRU al n. 13315 del 12/8/2021, non condiviso dallo scrivente, affinché la S.V. Valuti e si determini nella qualità di Dirigente Generale dell'Urbanistica e soprattutto come Autorità Competente Ambientale individuando le modalità operative più opportune per superare il corto circuito amministrativo che si è venuto a creare ed eventualmente fornire adeguate istruzioni ai Commissari ad acta sia dipartimentali che delegati dalla S.V. in forza di sentenze dell'autorità giudicante.

A margine:

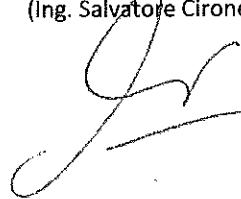
con la presente, anche al fine di consentire alla S.V. nella qualità di Commissario ad Acta una più rapida conclusione dell'intervento sostitutivo attraverso adozione di una variante di rideterminazione urbanistica, così come disposto con sentenza CGA n. 480 /2018, **si rimette la delega conferita con nota prot. 14206 del 3/9/2018** (tre anni).

La superiore remissione di delega è motivata soprattutto dagli innumerevoli impegni di ufficio, dovuti anche alla cronica deficienza di personale qualificato in carico alla struttura che dirigo come più volte rappresentato; impegni che sono in carico al sottoscritto che non consentono di proseguire con la dovuta diligenza la delega conferita.

In particolare allo stato oltre alla Direzione del Servizio 2 il sottoscritto partecipa alle innumerevoli conferenze di servizio, è delegato per n. 2 sentenze TAR Palermo presso il Comune di Mazara del Vallo, n. 2 sentenze TAR Palermo presso Comune di Termini Imerese, Verificatore su Ordinanza CGA Comune di Giardini Naxos, Commissario ad Acta PRG Lampedusa, Commissario ad acta zona Bianca Comune di Vittoria ed in ultimo lo stesso è Direttore dei lavori relativi all'aggiornamento cartografico a scala 1:2.000 dei comuni siciliani in corso di realizzazione.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e/o consegna dei files relativi all'attività svolta e si resta in attesa di disposizioni in merito alla eventuale decretazione sul parere n. 244 del 4/8/2021.

Il Dirigente Servizio 2
(Ing. Salvatore Cirone)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ING. SALVATORE CIRONE

Plesso B, Piano _2_, Stanza _12_ - tel. 091. 7077230 - salvatore.cirone@regione.sicilia.it

Orario e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.